



Ai
Sindacati Autonomi Bancari
F.A.B.I.

LORO SEDI

PROTOCOLLO: **1952 – VP/ab**

ROMA, LI **21 novembre 2008**

OGGETTO:

**T.F.R. e prestazioni in capitale dei Fondi di previdenza complementare
Avvisi errati di riliquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate**

Come già successo negli anni scorsi, in questi giorni stanno pervenendo “avvisi bonari” da parte dell’Agenzia delle Entrate, con richiesta di versamenti di somme a volte anche consistenti, a coloro i quali hanno percepito nell’anno 2004 emolumenti a tassazione separata (essenzialmente T.F.R. o prestazioni in capitale da parte di Fondi pensione complementari).

Benché tale procedura sia normale (era prevista dal d.lgs. 47/2000) gli avvisi, soprattutto per la parte riguardante le prestazioni in capitale dei Fondi pensione, risultano **molto spesso errati**.

Quest’anno, in aggiunta alle problematiche registrate nei due anni scorsi, se ne aggiunge una ulteriore determinata da una circolare interpretativa dell’Agenzia delle Entrate (la n° 70/E del 18/12/2007) che, a nostro avviso, risulta particolarmente iniqua nei confronti dei percettori delle somme in argomento introducendo un criterio di verifica penalizzante per l’interessato con effetti retroattivi.

INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA AGLI INTERESSATI

Vediamo ora le casistiche concrete riscontrate e le indicazioni da fornire agli interessati da parte delle nostre strutture.

In primo luogo, occorre far verificare attentamente le date di inizio e termine rapporto di lavoro per la parte riguardante il TFR.

Nell’esperienza concreta nella maggior parte dei casi sono corrette ma ne abbiamo riscontrate anche di errate (*segnaliamo in particolare la casistica degli esodati della Banca Nazionale del Lavoro che percepivano l’equivalente dell’assegno straordinario direttamente dalla B.N.L., secondo il vecchio accordo aziendale: abbiamo riscontrato che spesso la data di cessazione del rapporto di lavoro risulta quella del termine di pagamento delle cifre di cui accennavamo poc’anzi anziché quella di reale risoluzione del rapporto di lavoro*).

Praticamente sempre errate risultano invece le date utilizzate dal Fisco quale data iniziale e finale di iscrizione al Fondo pensione.

Ciò dipende dal fatto che i dati, trasmessi correttamente dai Sostituti d’imposta Fondi pensione all’Agenzia delle Entrate per il tramite del modello 770, non prevedono la segnalazione degli elementi di cui sopra, essenziali per il calcolo della corretta imposta da applicare.

In particolare per i cosiddetti “vecchi iscritti” risulta sempre la data del 28/4/1993 per l’iscrizione al Fondo e del 1/1/2004 per la cessazione.

Occorrerà pertanto segnalare tali elementi all'interessato che, munito di apposita documentazione dimostrativa fornita dal Sostituto all'atto della cessazione del rapporto dovrà recarsi presso l'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate per richiedere la rettifica nel termine dei 30 giorni dal ricevimento dell'avviso (nel caso in cui il lavoratore non riuscisse a reperirla nella propria documentazione dovrà richiederla al Fondo pensione).

L'accettazione del ricalcolo da parte dell'Agenzia delle Entrate produce l'emissione di un nuovo "avviso bonario" che fa ripartire daccapo il conteggio dei 30 giorni utili per il pagamento.

A nostro avviso sarebbe comunque opportuno consultare gli uffici del Fondo pensioni competente in quanto in alcuni casi (purtroppo pochi) gli stessi hanno potuto raggiungere un accordo per interloquire direttamente con il Fisco in luogo degli ex iscritti al Fondo, evitando defatiganti code agli sportelli.

Segnaliamo infine che il contribuente ha facoltà di recarsi anche in un Ufficio diverso da quello di propria competenza per l'espletamento di tali pratiche, qualora lo ritenga opportuno (in qualche caso è capitato - purtroppo - semplicemente di non trovare nell'Ufficio di competenza un funzionario disponibile).

ISTANZA DI ANNULLAMENTO PER AUTOTUTELA

Nel caso in cui questa prima fase dia un esito favorevole (nel senso di una diminuzione dell'importo richiesto, come è il caso di insistere viste le evidenti ragioni), residua tuttavia la problematica interpretativa di cui parlavamo sopra, relativa alla circolare n° 70/2007.

A nostro avviso, infatti, gli importi richiesti dall'Agenzia delle Entrate per la parte relativa al Fondo pensione dovrebbero essere non diminuiti bensì azzerati, così come avveniva negli anni scorsi.

Tuttavia gli Uffici periferici sono tenuti ad applicare la predetta Circolare, pertanto quasi certamente non aderiranno ad alcuna argomentazione da parte del contribuente.

Pertanto occorrerà consigliare allo stesso di versare le cifre richieste con le modifiche in diminuzione e, successivamente effettuare apposita "istanza di annullamento in autotutela", che potrà validamente essere presentata dall'interessato, eventualmente con l'ausilio alla compilazione da parte delle nostre strutture.

Quest'ultima potrà essere tranquillamente presentata anche in tempi successivi alla scadenza dei termini dei 30 giorni previsti per il pagamento, e formerà oggetto di apposita nostra comunicazione che verrà diramata a brevissimo onde completare con i nostri consulenti alcuni approfondimenti normativi sul testo dell'istanza.

In caso di necessità di chiarimenti o di assistenza, le nostre strutture potranno rivolgersi ai seguenti recapiti:

Saporito Vincenzo
e-mail: v.saporito@fabi.it
tel. 0382-539743 c/o SAB Pavia
tel. cell. 348-7289376

Cordiali saluti.

**Commissione Nazionale
Fondi Sostegno al Reddito**

LA SEGRETERIA NAZIONALE

